



Milano, 21 dicembre 2011

Spettabile

SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

• in persona del legale rappresentante Avv. Mario Lugli

Via Solferino 7

20121 MILANO MI

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 02/92886349*

e p.c.:

Spettabile

Presidente del Collegio Sindacale di SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

Rag. Raffaele Grimaldi

Via Abbondio Sangiorgio 8

20145 MILANO MI

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 02/36528550*

Egregi Signori

Dott. Luciano Godoli ♦ Dott. Luca Bisignani

Membri Collegio Sindacale di SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

c/o Associazione Professionale Studio Maurizio Godoli

Via Guido Reni 2/2

20125 BOLOGNA BO

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 051/232347*

Spettabile

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Divisione Informazione Emittenti

Divisione Corporate Governance

C.a. Dott.a Marina Cicchetti / Dott.a Guglielmina Onofri

Via G.B. Martini 3

00198 ROMA RM

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 06/8416703 – 06/8417707*

Proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti

Egregi Signori,

Con la presente intendiamo formulare alcune osservazioni in merito alla proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla nostra società, che formerà oggetto di prossimo esame in sede assembleare.

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. 3.754.400,00 Euro i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 43 dell'Albo Consob - Altri Uffici: **Bari** 70124 Via Don Luigi Guanella 17 Tel. 0805640211 - **Bologna** Zola Predosa 40069 Via Tevere 18 Tel. 0516186211 - **Brescia** 25123 Via Borgo Pietro Wuhler 23 Tel. 0303697501 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - **Genova** 16121 Piazza Dante 7 Tel. 01029041 - **Napoli** 80121 Piazza dei Martiri 58 Tel. 08136181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - **Parma** 43100 Viale Tanara 20/A Tel. 0521242848 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - **Torino** 10129 Corso Montevicchio 37 Tel. 011556771 - **Trento** 38122 Via Grazioli 73 Tel. 0461237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - **Udine** 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - **Verona** 37122 Corso Porta Nuova 125 Tel. 0458002561

www.pwc.com/it

Si precisa che la presente comunicazione ha per oggetto esclusivamente la Vostra proposta di revoca del nostro incarico, di cui alla convocata assemblea del 21-22 dicembre 2011, rimanendo escluse dall'oggetto e dallo scopo della presente le questioni attinenti sia gli effetti della Vostra comunicazione dell'11 novembre 2011 (e le nostre conseguenti valutazioni) che hanno già formato oggetto di separata comunicazione, sia il procedimento di selezione del nuovo revisore legale dei conti.

1. La proposta di revoca dell'incarico di revisione legale

Il tema dei rapporti in essere tra Sintesi e la scrivente società di revisione ha formato oggetto negli ultimi mesi di plurime comunicazioni che si ritiene opportuno qui di seguito brevemente sintetizzare, soprattutto nelle rispettive conclusioni.

Il Collegio Sindacale, a maggioranza dei suoi componenti, ha avuto modo di concludere in data 25 ottobre 2011 come segue:

“Conclusioni

In conclusione, lo scrivente collegio, a maggioranza dei suoi membri con parere contrario del rag. Raffaele Grimaldi, pur prendendo atto del contenuto della lettera inviata da PwC in data 05/10/2011 con la quale la società di revisione ribadisce la propria indipendenza, ritiene, pur con le dovute cautele, configurabile un vulnus nell'indipendenza del revisore PwC.

Opinione rafforzata dalla quantificazione dei compensi richiesti per la revisione del 2010 per euro 652 mila determinati sulla base di un impegno orario di ben 3233 tariffate mediamente ad euro 202 l'una.

Infatti, pur esulando dai compiti del Collegio la valutazione ex post circa la congruità dei compensi richiesti dal revisore per prestazioni già eseguite e contestati dalla società revisionata, la rilevanza della richiesta, soprattutto se rapportata al compenso originariamente pattuito, determina un'anomalia che può concorrere a rafforzare il quadro complessivo di criticità che connota i rapporti tra società e PwC.

Laddove la società decidesse di sostituire il revisore PwC si invita ad individuare un revisore dotato dei medesimi requisiti di affidabilità e professionalità unanimemente riconosciuti alla PwC.

Eventualmente valuti la società l'opportunità di individuare un revisore di gruppo, alla luce del recente mutamento del socio di riferimento, ai sensi dell'art. 5 dell'emanando regolamento del Ministero delle Finanze (ex art. 13 del D. Lgs. 39/2010).”

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 novembre 2011, dopo avere richiamato le proprie precedenti determinazioni del 23 settembre 2011 e la relazione del Collegio Sindacale del 28 ottobre 2011, ha deliberato:

“di dare mandato al Presidente di convocare un'Assemblea degli Azionisti per la nomina di un Revisore Unico, previa proposta del Collegio Sindacale che sarà sottoposta alla Società.”

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione dell'11 novembre 2011 redatta ai sensi dell'articolo 125 ter del TUF, dopo avere richiamato il contenuto della comunicazione del Collegio Sindacale del 28 ottobre 2011¹, ha concluso:

“Pertanto, con riferimento alla revoca dell'incarico di revisione alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A., si configurano le seguenti due giuste cause di revoca:

a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione;

b) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza della società di revisione legale.”

2. L'infondatezza dei motivi di giusta causa di revoca

Come noto, il DLgs. n° 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, proprio al fine di tutelare il revisore nello svolgimento delle proprie attività, ne permette la revoca unilaterale da parte della società oggetto di revisione solamente in presenza di una giusta causa. Per tale motivo l'illustrazione e la fondatezza dei motivi di giusta causa di revoca rappresentano un elemento centrale nella procedura qui in oggetto.

Come si desidera evidenziare qui di seguito, nel caso specifico non sussiste una giusta causa di revoca, né risulta convincente il procedimento seguito dagli organi societari nella relativa procedura.

2.1. L'incongruenza nelle conclusioni raggiunte dagli organi societari

Come sopra oggettivamente riscontrabile, si deve in questa sede sottolineare l'incongruenza tra le varie determinazioni dei Vostri organi societari che hanno di volta in volta affrontato il tema della nostra indipendenza.

Da una parte, infatti, è innegabile che il processo sia stato gestito attraverso un progressivo accumulo di delibere, relazioni e comunicazioni, di modo che, alla fine, ogni nuovo atto richiama quelli precedenti e fonda il proprio contenuto sui precedenti.

In tale “costruzione” del processo, è quindi palese l'inconsistenza tra ciascun singolo atto e quelli successivi, inconsistenza che quindi si riflette inevitabilmente in un vizio del procedimento, che pone gli stessi Soci, chiamati a deliberare la revoca in sede assembleare, nelle condizioni di non avere un preciso inquadramento della situazione.

In particolare sono tre le incongruenze più clamorose riscontrabili nella più recente documentazione²:

¹ Si tratta del documento sopra citato del 25 ottobre 2011, ma che viene citato con data 28.

² Si tralascia in questa sede di ricordare che inizialmente la Vostra società, pur in pendenza dell'attivazione della procedura di revoca del nostro incarico per asserito venir meno della nostra indipendenza, ci aveva richiesto l'espressione del giudizio sulla semestrale al 30 giugno 2011, salvo successivamente, e comunque solo dopo l'incontro tra PwC e Collegio Sindacale tenutosi il 21 novembre, come riconosciuto dal Collegio Sindacale, far cadere tale richiesta in quanto in palese incongruenza con il tema dell'indipendenza da Voi sollevato.

- Il Collegio Sindacale, che ha un ben preciso ruolo di supervisione e controllo rispetto alle attività del revisore legale, viste anche le sue prerogative di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'articolo 19 del DLgs. n° 39/2010, non si è mai espresso, neppure nella relazione del 25 ottobre 2011, in termini chiari e univoci nel senso di sollevare un tema di indipendenza del revisore che dovesse portare, di per sé soltanto, alla relativa revoca (anzi, a dire la verità, la relazione del 25 ottobre 2011 è stata approvata solo a maggioranza in quanto il Presidente del Collegio Sindacale ha ritenuto non sussistere neppure quei dubbi sollevati dagli altri componenti del Collegio), lasciando invece di fatto alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione (quindi in evidente violazione dei presidi normativi che disciplinano l'interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale di un Ente di Interesse Pubblico) di decidere se cambiare o meno il revisore legale.
- La delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 2011 parla solo di nomina di un "Revisore Unico" e quindi, oltre a non utilizzare il termine revoca che sicuramente avrebbe contribuito - per lo meno - ad una comprensione della questione, collega la necessità di modifica della società incaricata della revisione legale esclusivamente all'esigenza di avere il medesimo revisore all'interno del gruppo.
- Nonostante la teorica gravità del tema dell'indipendenza del revisore quale giusta causa di revoca, oggetto di - non possiamo metterlo in dubbio, benché non risulti l'evidenza nelle carte - approfondita disamina da parte degli organi societari, la determinazione conclusiva del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2011 pone come prima causa di revoca il cambio di controllo (ossia che la Vostra Società sarebbe adesso controllata da un soggetto che non ha come revisore la scrivente società di revisione, ma anche su questo si tornerà in seguito) e come seconda la questione dell'indipendenza.

L'incongruenza tra tali diverse posizioni è una delle prove oggettive sia della non linearità del processo decisionale seguito dagli organi societari (con la sola eccezione del Presidente del Collegio Sindacale, come sopra esposto), sia dell'insussistenza di situazioni direttamente e pacificamente riconducibili ad una giusta causa di revoca, situazioni che - se esistenti in questi termini - gli organi societari certamente non avrebbero omissis di rilevare con piena convinzione e coerenza.

Ma vi è di più: l'incongruenza della proposta di revoca in oggetto non è palese e documentale solo rispetto agli ultimi atti, ma anche rispetto a numerose precedenti deliberazioni del Collegio Sindacale e a varie comunicazioni inviateci dai Vostri esponenti aziendali nei mesi scorsi, come meglio verrà precisato nel successivo paragrafo.

2.2. L'insussistenza della giusta causa di revoca riconducibile all'esigenza di nominare un Revisore Unico

Come detto, il Consiglio di Amministrazione sintetizza la prima giusta causa di revoca della scrivente società di revisione al cambio del soggetto che esercita il controllo su di Voi.

Tale motivo non è del tutto convincente:

- Innanzitutto, nessuna norma, né a livello di normativa primaria, né a livello regolamentare, né nell'ambito dei Principi di Revisione richiede la necessaria presenza del medesimo revisore per tutte le società di un gruppo³.
- Come sopra accennato, il cambio di revisore, a maggior ragione quando si tratta di una società quotata, è un evento eccezionale e straordinario, che pertanto può trovare applicazione solo in situazioni limite e per il quale il concetto di giusta causa deve essere interpretato in modo restrittivo. Nel caso specifico, non si può dimenticare che (i) il cambio di controllo sulla Vostra società è avvenuto nel mese di giugno 2011⁴, (ii) che fino alla fine di ottobre 2011 il tema del "Revisore Unico" non era stato trattato dagli organi societari e (iii) che la scrivente società ha emesso in data 6 ottobre 2011 la relazione di revisione sui Vostri bilanci civilistico e consolidato al 31 dicembre 2010: ne consegue che appare difficilmente giustificabile il fatto che la giusta causa di revoca riconducibile all'esigenza di avere un "Revisore Unico" venga sollevata e fatta valere ben 4-5 mesi dopo il cambio di controllo.
- Normalmente è stata ritenuta ammissibile la giusta causa di revoca del revisore quando il soggetto acquirente, ossia il soggetto che acquista il controllo, è (vale a dire al momento del passaggio di controllo) a sua volta *auditato* da una società di revisione diversa da quella incaricata per il soggetto acquisito: tale situazione, tuttavia, non corrisponde a quella della Vostra società, in quanto AC Holding Srl, al momento dell'assunzione del controllo sulla Vostra Società, ossia nel mese di giugno 2011, era sprovvista di un proprio revisore legale dei conti e ne risulta tuttora priva⁵. Ne consegue che nel caso specifico non sussisteva e tuttora non sussiste alcuna esigenza di avere un "revisore unico" all'interno del gruppo al quale appartenete in quanto il soggetto che esercita su di Voi il controllo a sua volta è privo di un proprio revisore legale e quindi il passaggio di controllo, avvenuto a giugno 2011 non costituisce oggettivamente elemento che giustifica la nostra revoca, ossia la nostra sostituzione con un (inesistente) revisore del gruppo di controllo.

2.3. L'insussistenza della giusta causa di revoca per venir meno del requisito dell'indipendenza del revisore

Pur nella difficoltà di conoscere le motivazioni della giusta causa di revoca addotte dalla Vostra Società, vista l'incongruenza tra i vari documenti sopra richiamata, si può in qualche modo assumere che il tema che ci verrebbe contestato consisterebbe nell'essere venuto meno il requisito di indipen-

³ Anzi, in certi ambiti (per esempio nella normativa francese e in alcune recenti proposte di riforma del sistema della revisione a livello europeo, la presenza di revisori diversi all'interno del medesimo gruppo è vista come stimolo all'efficacia della stessa revisione.

⁴ Si veda in proposito il Vostro comunicato stampa del 22 giugno 2011.

⁵ Informazioni ricavabili dalla visura camerale della società realizzata in data 19 dicembre 2011, nonché dalla stessa relazione degli amministratori del 11 novembre 2011 redatta ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98 che a pag. 6 riporta "resta inteso che gli incarichi di revisione legale ai sensi del D.Lgs 39/2010 dovranno essere conferiti dalle Assemblee ordinarie delle società investimenti e Sviluppo Spa e della controllante AC Holding S.r.l."

denza del revisore legale a causa dell'asserita sussistenza di una controversia tra società di revisione e società sottoposta a revisione.

Per i motivi qui esposti, peraltro a Voi già da tempo noti, il che rende ancora più incomprensibile e ingiustificabile la Vostra proposta di revoca, la scrivente società ritiene insussistente un problema di carenza di indipendenza (per lo meno fino all'11 novembre 2011, data di ricevimento di Vostra separata comunicazione, sulle cui valutazioni abbiamo già esplicitato il nostro rinvio ad altra nostra comunicazione).

Intendiamo preliminarmente ricordare che, differentemente da quanto riportato dai due membri effettivi del Collegio Sindacale Dott. Godoli e Dott. Bisignani nella nota emessa dal Collegio Sindacale in data 25 ottobre 2011, e come meglio descritto più oltre, non abbiamo instaurato né avviato (e, quindi, a maggior ragione non abbiamo neppure in corso) alcun conflitto o contenzioso con la Vostra società.

Poiché la nota del Collegio Sindacale tratta, insieme all'aspetto dell'indipendenza, anche quello della rilevanza dei compensi, collegando i due aspetti e rilevando una "anomalia", dobbiamo necessariamente ricordare, sia pure in modo sintetico e non esaustivo, alcuni dei principali fattori ed eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 12-18 mesi della Società.

- I. Difficoltà dell'emittente nell'esecuzione dei piani industriali e finanziari di Gruppo, piani talvolta rivisti poco dopo essere stati approvati.
- II. Operazioni straordinarie di portata rilevante e di notevole complessità, anche con parti correlate, avviate nel 2010 e non andate a buon fine; alcune di tali operazioni sono state approvate con il voto contrario di amministratori indipendenti e su di esse abbiamo evidenziato significative criticità che hanno comportato *a)* l'emissione di un parere negativo in merito alla formula per il calcolo del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione a servizio delle operazioni e *b)* l'impossibilità di esprimere un giudizio circa l'utilizzo di criteri di valutazione e principi contabili corretti nella predisposizione delle situazioni contabili *pro-forma* delle operazioni.
- III. Dimissioni di Amministratori indipendenti.
- IV. Dimissioni di Amministratori esecutivi.
- V. Delibere da parte dell'Autorità di vigilanza che ha accertato accordi di concerto fra soci.
- VI. Ricorso presentato dall'Autorità di Vigilanza al Tribunale di Milano nel dicembre 2010 ex art 152 del TUF.
- VII. Dimissioni di componenti del Collegio Sindacale (talvolta appena nominati).
- VIII. Cambiamenti in funzioni rilevanti della struttura organizzativa della Vostra società, incluso il cambio del dirigente preposto.
- IX. Cambio dell'azionista di riferimento.
- X. Numerose criticità e molteplici incertezze significative presenti nella valutazione della continuità aziendale.

- XI. Numerose criticità emerse dalle procedure di verifica da noi svolte con riferimento al processo di valutazione, da parte della Società, della partecipazione in RPX (per il bilancio d'esercizio) e di valutazione degli attivi a quest'ultima facenti capo (per il bilancio consolidato), che hanno portato a più valutazioni successive anche significativamente differenti tra di loro da parte di vari consulenti esterni della Società.
- XII. Approvazione e riapprovazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 da parte del Consiglio di Amministrazione per ben quattro volte, con grave ritardo rispetto ai termini di legge stabiliti per gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dell'informativa finanziaria (sei mesi di ritardo rispetto a marzo) e con numerose e rilevanti modifiche sia dei saldi di bilancio che dell'informativa rappresentata nelle note esplicative al bilancio.
- XIII. Significative e numerose divergenze di opinione tra noi e la Direzione su principi contabili e principi di revisione che hanno dato luogo alle rivisitazioni e riapprovazioni del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010.
- XIV. Significative carenze dei processi di controllo interno, da noi rilevate e tempestivamente da noi segnalate alla Vostra società ed al Collegio Sindacale.
- XV. Vendita di partecipazioni in portafoglio oggetto di recenti investimenti (AQ Tech).
- XVI. Affitto del ramo di azienda operativo della controllata RPX Ambiente, poi posta in liquidazione nel luglio 2011 e ceduta nell'agosto 2011.
- XVII. Sussistenza, in plurime situazioni, della fattispecie prevista dall'art. 2446, nonché di quella ex art. 2447 del Codice Civile.

Gli eventi sopra descritti denotano in modo evidente una situazione ampiamente inusuale e abnorme per un Emittente, che ha richiesto da parte nostra la massima attenzione e una vigilanza continua nel tempo. A testimonianza di ciò vi sono i ripetuti incontri e i continui, nonché tempestivi, scambi di informazioni su questioni fondamentali resisi necessari tra noi e il Collegio Sindacale lungo tutto il periodo di svolgimento delle attività di revisione.

Dalla documentazione esaminata è possibile desumere che i rilievi della Vostra società sono riconducibili a tre circostanze specifiche, per le quali si fa pieno rimando alla nostra comunicazione del 2 novembre 2011, che qui si allega e che qui di seguito si sintetizza:

- Attestazione di cui al paragrafo 7 Allegato 2 al Regolamento 809/2004/CE con riferimento all'operazione RPX (relativamente ai dati pro-forma)

Abbiamo ritenuto di tenere tempestivamente al corrente di tale vicenda il Collegio Sindacale in carica a marzo e aprile 2011 al fine di fornire un quadro completo anche in considerazione dei doveri del Collegio Sindacale di vigilare sull'operato della società di revisione e sul fatto che gli onorari richiesti siano tali da "garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori", anche in considerazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 10, DLgs. n° 39/2010.

Un'attenta lettura della corrispondenza intercorsa consente di apprezzare le puntuali e adeguate spiegazioni da noi fornite e in particolare:

- la stima degli onorari fu formulata nel rispetto delle disposizioni applicabili e in modo da garantire la qualità e affidabilità dei lavori riferiti ad un'operazione straordinaria complessa con riferimento alle sue implicazioni in termini di principi contabili internazionali e in circostanze non ordinarie di elevata criticità della valutazione aggiornata della continuità aziendale della Vostra società atteso che, tra l'altro, con tale operazione straordinaria si veniva ad esaurire la Vostra attività come definita nell'ultimo Piano Industriale allora disponibile. Si ricorda che la valutazione della continuità aziendale è stata una delle questioni fondamentali da noi sollevate nell'ambito della revisione del bilancio al 31 dicembre 2010, che hanno comportato i ritiri e le riapprovazioni dei progetti di bilancio.
- quanto alle condizioni ritenute anomale e vessatorie per la richiesta di corresponsione del corrispettivo al momento della sottoscrizione del mandato, richiesta da considerarsi non anomala nel contesto in cui la Vostra società discrezionalmente non aveva effettuato a nostro favore il pagamento neppure dei compensi ordinari dell'incarico di revisione, la lettura delle proposte formulate da RSM Italy, alla quale è stato poi affidato l'incarico, evidenzia che essa non è stata in ciò sostanzialmente dissimile: le condizioni di pagamento in essa incluse prevedevano il pagamento del 50% all'inizio dei lavori e del residuo 50% all'emissione delle relazioni. Anche un'ulteriore proposta alternativa presa in esame dai Vostri Amministratori prevedeva il pagamento del 30% alla firma del contratto, del 50% al termine delle verifiche e del restante 20% prima dell'emissione della relazione. Va tenuto presente che tra l'inizio del lavoro e la sua conclusione non era previsto trascorressero che alcune settimane.

Viceversa, si segnala che alcune anomalie furono riscontrate e comunicate al Collegio Sindacale e all'Autorità di Vigilanza con lettera del 27 aprile 2011 in riferimento ai rapporti tra Yorkville bhn e RSM Italy. In particolare all'emersione di un accordo transattivo di precedenti controversie stipulato in concomitanza temporale e in funzione prodromica con la proposta di RSM per l'affidamento dell'incarico di esame delle relazioni pro-forma di RPX Ambiente e a fronte di una riduzione del compenso richiesto da RSM per tale incarico.

- Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo da noi notificato alla Vostra società nel caso specifico non ha avuto nulla a che fare con contenziosi o situazioni di controversia, ma ha semmai rappresentato un procedimento per il recupero del credito. Anzi, è proprio la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo che dimostra oggettivamente di essere una modalità normale di salvaguardia di PwC per dimostrare l'indipendenza del revisore ed evitare situazioni di familiarità o di "prestito" alla Società sottoposta a revisione. La Vostra opposizione al decreto ingiuntivo ha natura puramente tecnica, in quanto è l'unico strumento utile per evitare l'esecutività automatica del decreto.

Ai fini di un corretto quadro di analisi del contesto specifico, è doveroso considerare il fatto che il decreto ingiuntivo notificatoVi ha riguardato onorari relativi a proposte valide e regolarmente fatturate dopo essere stati riconosciuti dalla Vostra società, che li ha anche correttamente segnalati sia tra i corrispettivi dovuti nei bilanci d'esercizio precedenti sia tra i corrispettivi segnalati nelle comunicazioni alle assemblee degli azionisti del 28 aprile 2009 e del 23 aprile 2010, aspetti e riscontri agevolmente verificabili da parte del Collegio Sindacale.

Proprio in considerazione del contesto specifico, nonché dei riferimenti normativi citati nella stessa nota del Collegio Sindacale del 25 ottobre 2011, e in particolare della circostanza in cui i corrispettivi non vengono corrisposti al revisore, ciò che a nostro avviso è da ritenersi invero anomalo è quanto segue:

- a) Il fatto che il mancato pagamento dipenda da un comportamento discrezionale della Vostra società che ha interrotto i pagamenti a partire dall'agosto 2010. Infatti, sulla base di quanto emerge da elementi oggettivi, senz'altro rinvenibili da parte del Collegio Sindacale attraverso una semplice analisi dei documenti e dalle registrazioni contabili agli atti della Vostra società, dall'agosto del 2010 avete continuato ad effettuare, anche dopo il cambio di management a seguito dell'ingresso del nuovo azionista di riferimento nel giugno 2011, pagamenti a vari fornitori, escludendo qualsiasi pagamento, anche parziale, dei compensi anche ordinari a nostro favore;
- b) che, a dispetto di quanto sopra, in data 29 luglio 2011 ci avete inviato una lettera di proposta transattiva sulle medesime fatture dovute e ancora impagate. Proposta che, non essendovi contenzioso o contestazione sui corrispettivi già precedentemente riconosciuti, ha evidentemente inteso essere una proposta di stralcio parziale dell'importo dovuto. Non abbiamo risposto a tale Vostra proposta nel rispetto del principio di indipendenza, tenuto conto sia che mancavano pochi giorni alla prevista approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e alla prevista emissione della relazione di revisione, sia del contesto specifico sopra descritto ampiamente noto alla Vostra Direzione e discusso anche con i Vostri nuovi Amministratori.

Il contesto e le finalità della notifica di un decreto ingiuntivo sono stati d'altro canto discussi precedentemente nel corso degli scambi di informazione con il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale in carica alla data del 10 maggio 2011, dopo aver incontrato i Vostri Amministratori e i Vostri consulenti legali con riferimento al nostro decreto ingiuntivo, ha ritenuto all'unanimità di considerare e verbalizzare che *"quanto addotto dalla Yorkville bhn non appare condivisibile: in primis, perché il procedimento per il recupero del credito evidenzia semmai un atteggiamento da parte dei revisori certamente indipendente; in secundis, perché le osservazioni critiche ed il comportamento tenuto dalla società di revisione, nello svolgimento della propria attività, in linea generale condivisa dallo stesso Collegio, non appaiono ledere l'obiettività di PwC"*. Il medesimo Collegio, dopo successivo incontro con i nostri rappresentanti, in data 16 maggio 2011 ancora *"all'unanimità si determina nel ritenere non venuti meno in capo a PwC, nella propria attività di revisione di Yorkville bhn Spa, i requisiti di indipendenza e obiettività per le ragioni già indicate nel proprio verbale del 10 maggio us."* e nel verbale del 26 maggio 2011 riporta di avere incontrato e rappresentato ai funzionari della Consob le proprie conclusioni in merito alla *"persistenza del requisito di indipendenza della società di revisione"*.

Eloquente in proposito d'altra parte il parere del Presidente del Collegio Sindacale, riportato nella nota del Collegio Sindacale del 25 ottobre 2011, il quale osserva che *"laddove una società revisionata volesse revocare per giusta causa la società di revisione sarebbe fin troppo facile, per la prima, procedere alla sospensione dei pagamenti dei compensi spettanti alla secondo per poi invocare,*

alternativamente, la minaccia all'indipendenza derivante dai compensi arretrati ... qualora la società di revisione non attivi quelle misure necessarie per scongiurare la configurazione di un prestito significativo, ad esempio con la proposizione di un decreto ingiuntivo ...".

Vogliamo qui sottolineare come il Presidente del Collegio Sindacale nella nota del 25 ottobre 2011 ponga appropriata enfasi riguardo alla strumentalità del mancato pagamento dei compensi dovuti al revisore.

Giova ricordare che il Collegio Sindacale, nella compagine in carica sino al marzo 2011, ebbe in più di un'occasione a sollecitare la Vostra società al pagamento dei compensi a noi dovuti.

Trattandosi di corrispettivi dovuti e fatturati in quanto contrattualizzati e riconosciuti dalla Vostra società, l'anomalia, a nostro avviso, risiede quindi esclusivamente nel mancato pagamento da parte della Vostra società.

- *"Compensi per le operazioni straordinarie e onorari integrativi richiesti per la revisione legale del bilancio"*

I compensi quantificati e tempestivamente richiesti riguardano:

- servizi di revisione e pareri di congruità relativi alle operazioni straordinarie deliberate dalla Vostra società nel 2010 e
- integrazione ai servizi di revisione del bilancio, richiesta che rientra tra le situazioni previste dalle clausole contrattuali di conferimento dell'incarico nel caso di situazioni imprevedibili e/o straordinarie.

Non vi sono state frizioni o criticità con riferimento ai compensi maturati e maturandi. Semmai vi sono state, come rilevabile da un'attenta lettura della corrispondenza e della documentazione scambiata con la Vostra società, numerose divergenze di opinioni su significativi aspetti tecnici riferiti a principi di revisione e a principi contabili.

Ne sono evidenza:

- (a) il parere di congruità negativo sulla formula del prezzo di emissione delle azioni e la relazione con impossibilità di esprimere un giudizio sulle situazioni contabili pro-forma, da noi emessi nell'autunno 2010 (la Vostra società riteneva immotivata la ovvia necessità da noi segnalata di verificare, ai fini dello svolgimento delle attività per il rilascio delle nostre relazioni, le carte di lavoro del revisore locale dei fondi americani e la mancata messa a disposizione di tale documentazione determinò la nostra impossibilità di esprimere il giudizio sui pro-forma);
- (b) i ritiri e le riapprovazioni dei progetti di bilancio, sino a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3 ottobre e pubblicato in data 6 ottobre, che sono stati conseguenti a numerosi rilievi da noi sollevati. Tutte queste divergenze sono state tempestivamente portate all'attenzione dei Vostri Organi di Governance, incluso il Collegio Sindacale, nelle forme previste dalla legge e dalle norme professionali.

I compensi quantificati e richiesti sono proporzionati al lavoro svolto e alla complessità delle circostanze sopra descritte: tale descrizione, ancorché sintetica e non esaustiva è eloquente del contesto in cui ci siamo trovati ad operare, essendo noi sempre consapevoli, in conformità alle norme vigenti, del dovere di *"garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori"* (in tal senso si veda anche l'articolo 10, comma 10 del DLgs. n° 39/2010). Inoltre nei frequenti incontri, nella corrispondenza intercorsa e in occasione degli scambi di informazioni sia con gli Organi di Governance che con il Collegio Sindacale, abbiamo sempre fornito ampia descrizione delle criticità e complessità affrontate, delle questioni fondamentali emerse, delle carenze identificate in diversi processi di controllo interno.

Nel contesto citato, ci avete inviato il 14 settembre 2011 una comunicazione avente per oggetto *"chiarimenti su richieste onorari"* nella quale chiedete *"dettagli in merito alle richieste presentate alla nostra società di maggiori onorari"* e *"più nello specifico, chiediamo cortesemente di ricevere una riconciliazione dettagliata tra le ore e le stime previste da Vostra proposta contrattuale e le ore effettive di lavoro"*.

La richiesta è legittima e il tono è garbato e non denota alcuna frizione o contrasti tra le nostre società. Peraltro precedenti verifiche erano già state svolte, con positive conclusioni, dal Collegio Sindacale in carica nel maggio 2011 con riferimento alla congruità dei compensi da noi richiesti a quella data, pertanto includendo già significativi onorari integrativi quantificati e comunicati da PwC al Collegio Sindacale e alla Società per la revisione del bilancio al 31 dicembre 2010. In data 16 maggio 2011 il Collegio ha avuto accesso ai nostri uffici e ha proceduto ad esaminare la documentazione da noi predisposta, nonché a richiedere chiarimenti e informazioni riguardo alle motivazioni che avevano causato il lievitare significativo dei compensi quantificati. Nel verbale del Collegio Sindacale del 16 maggio 2011 è riportato che *"al termine della verifica, alla luce della documentazione visionata, i Sindaci ritengono che la proposta di PwC di integrazione dei compensi per l'attività di revisione di Yorkville bhn sia coerente con la totalità delle ore uomo impiegate"*. Prosegue riportando che *"Il Collegio, successivamente all'incontro, attese le informazioni in proprio possesso, all'unanimità si determina nel ritenere non venuti meno in capo a PwC, nella propria attività di revisione di Yorkville Bhn Spa, i requisiti di indipendenza e obiettività per le ragioni già indicate nel proprio verbale del 10 maggio us."*

In un successivo incontro con il Collegio Sindacale tenutosi il 30 settembre 2011, ci siamo dichiarati immediatamente disponibili a dare sin da subito accesso al Collegio Sindacale per un esame aggiornato della corposa documentazione a supporto delle nostre attività e della legittimità e congruità della richiesta dei compensi, al fine di consentire al Collegio di ottemperare tempestivamente alla richiesta del Consiglio di Amministrazione che in data 23 settembre ha deliberato di incaricare il Collegio Sindacale di esprimere un parere formale sulla legittimità e congruità delle richieste economiche avanzate da PwC.

Il Collegio ha invece ritenuto di concludere, pur con il parere contrario del Presidente del Collegio stesso, la propria istruttoria con un parere formale in merito al requisito della nostra indipendenza nella nota emessa in data 25 ottobre, ancor prima di avviare e - a maggior ragione - completare l'esame del lavoro da noi svolto attraverso - per lo meno - l'accesso richiesto e ottenuto, e prima di aver svolto un adeguato contraddittorio con noi, peraltro ritenendo di considerare ai fini della propria opinione anche l'elemento della rilevante quantificazione dei compensi richiesti da PwC, quale *"anomalia che*

può concorrere a rafforzare il quadro complessivo di criticità che connota i rapporti tra società e PwC”.

Solo in data 28 ottobre 2011, dopo che il Collegio Sindacale ha preso posizione con la propria nota emessa il 25 ottobre 2011, e solo a seguito di insistenza del Presidente del Collegio, il Presidente si è recato presso i nostri uffici a nome e per conto dell'intero organo di controllo ad esaminare la copiosa documentazione a supporto della legittimità e congruità della nostra richiesta. Al termine delle proprie verifiche, il Presidente del Collegio Sindacale ha così concluso: *”in conclusione, il Presidente del Collegio Sindacale ritiene che oltre a quanto verificato e sopra indicato, anche l'esperienza personale dell'attività di sindaco di Yorkville converge sul giudizio di coerenza e conformità delle ore impiegate effettivamente e sullo scostamento rispetto a quelle inizialmente preventivate”.*

In conclusione, è importante sottolineare che le circostanze che avete ritenuto di valutare come idonee a compromettere la nostra indipendenza sono a Voi e ai Vostri organi societari note da tempo e che le stesse sono state, nella loro sostanza, già oggetto di specifico esame da parte del Collegio Sindacale in carica nel maggio 2011 che, come sopra riportato, ha concluso, informandone Consob, che *“non fossero venuti meno in capo a PwC, nella propria attività di revisione di Yorkville bhn Spa, i requisiti di indipendenza e obiettività”.*

Da allora le circostanze (decreto ingiuntivo e richieste di corrispettivi aggiuntivi e per operazioni straordinarie) non sono mutate nella loro sostanza.

3. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, riteniamo provato che non sussistono nel caso specifico le condizioni per configurare una giusta causa di revoca del nostro incarico nei termini di cui alla documentazione societaria da Voi prodotta ai fini della deliberazione assembleare prevista per il 21-22 dicembre 2011 (quindi, indipendentemente dalle distinte circostanze che hanno portato a separatamente considerare il tema dell'indipendenza alla luce della Vostra unilaterale comunicazione dell'11 novembre 2011 di minaccia di azione legale nei nostri confronti).

Conseguentemente ci riserviamo, alla luce dell'esito della Vostra deliberazione assembleare del 21-22 dicembre 2011, di valutare ogni idonea iniziativa a tutela dei nostri diritti ed interessi.


*** ** ***

In via incidentale, come già separatamente anticipato, a tutela non solo della nostra correttezza nelle circostanze specifiche, ma anche della nostra professione in genere, non possiamo non rilevare che l'evidente infondatezza degli argomenti da Voi posti a fondamento della giusta causa di revoca del nostro incarico dimostra il contenuto temerario e lo scopo strumentale di tale iniziativa, che così diventa il mezzo formale per dichiarare non più indipendente la società di revisione in carica, che ha sempre diligentemente tenuto un comportamento professionalmente corretto e scettico (come previsto dai Principi di Revisione) nei confronti della Vostra Società, ai fini della prosecuzione dell'incarico di revisione legale dei conti. In termini generali, appare infatti inverosimile e non giustificabile da nessun punto di vista la situazione di un'ipotetica società che, al fine di disfarsi di un revisore (divenuto) sgradito (magari solo per la semplice circostanza che svolge in modo diligente il proprio compito nel rispetto dei Principi di revisione applicabili, e abbiamo avuto modo di evidenziare in varie comunicazioni le numerose situazioni di divergenza di opinione con Voi su temi contabili e di revisione, che purtroppo hanno caratterizzato la nostra attività), interrompe unilateralmente i pagamenti dei corrispettivi di revisione al fine di creare artificiosamente e strumentalmente una carenza di indipendenza in capo al revisore stesso. L'attuale quadro normativo italiano in materia di revisione degli Enti di Interesse Pubblico, che comprende sì delle regole sull'indipendenza, ma prevede anche una stabilità nel ruolo di revisore legale dei conti, come dimostra la durata obbligatoria e fissa di nove esercizi per questi incarichi, non può essere utilizzato a giustificazione di un uso distorto della normativa sull'indipendenza.

Vi chiediamo di mettere la presente comunicazione a disposizione degli azionisti ai fini della prossima riunione assembleare.

Con i migliori saluti,

PricewaterhouseCoopers SpA



Sergio Pizzarelli
(Revisore legale)



Milano, 21 dicembre 2011

Spettabile

SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

• in persona del legale rappresentante Avv. Mario Lugli

Via Solferino 7

20121 MILANO MI

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 02/92886349*

e p.c.:

Spettabile

Presidente del Collegio Sindacale di SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

Rag. Raffaele Grimaldi

Via Abbondio Sangiorgio 18

20145 MILANO MI

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 02/36528550*

Egregi Signori

Dott. Luciano Godoli ♦ Dott. Luca Bisignani

Membri Collegio Sindacale di SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

c/o Associazione Professionale Studio Maurizio Godoli

Via Guido Reni 2/2

20125 BOLOGNA BO

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 051/232347*

Spettabile

SINTESI SpA (già Yorkville bhn SpA)

in persona del dirigente preposto Dott. Rino Garbetta

Via Solferino 7

20121 MILANO MI

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 02/92886349*

Spettabile

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Divisione Informazione Emittenti

Divisione Corporate Governance

C.a. Dott.a Marina Cicchetti / Dott.a Guglielmina Onofri

Via G.B. Martini 3

00198 ROMA RM

- *Raccomandata A/R, anticipata via fax al n° 06/8416703 – 06/8417707*

Lettera di Yorkville BHN SpA (oggi Sintesi SpA) datata 11 novembre 2011

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. 3.754.400,00 Euro i.v., C.F. e P.IVA e Reg. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n° 43 dell'Albo Consob - Altri Uffici: **Bari** 70124 Via Don Luigi Guanella 17 Tel. 0805640211 - **Bologna** Zola Predosa 40069 Via Tevere 18 Tel. 0516186211 - **Brescia** 25123 Via Borgo Pietro Wuhler 23 Tel. 0303697501 - **Firenze** 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 0552482811 - **Genova** 16121 Piazza Dante 7 Tel. 01029041 - **Napoli** 80121 Piazza dei Martiri 58 Tel. 08136181 - **Padova** 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049873481 - **Palermo** 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091349737 - **Parma** 43100 Viale Tanara 20/A Tel. 0521242848 - **Roma** 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 - **Torino** 10129 Corso Montevicchio 37 Tel. 011556771 - **Trento** 38122 Via Grazioli 73 Tel. 0461237004 - **Treviso** 31100 Viale Felissent 90 Tel. 0422696911 - **Trieste** 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 - **Udine** 33100 Via Poscolle 43 Tel. 043225789 - **Verona** 37122 Corso Porta Nuova 125 Tel. 0458002561

www.pwc.com/it

Egregi Signori,

Richiamiamo con la presente la Vostra comunicazione dell'11 novembre 2011, alla quale abbiamo dato riscontro innanzitutto con la nostra del 15 novembre 2011 e, più puntualmente, anche ai sensi dell'articolo 149 undecies Regolamento Emittenti, con la nostra del 17 novembre 2011, nella quale chiedevamo un incontro urgente con tutti i componenti effettivi del Vostro Collegio Sindacale.

Detto incontro si è svolto in data 21 novembre 2011 e, successivamente, abbiamo preso atto della comunicazione del Vostro Collegio Sindacale del 2 dicembre 2011, alla quale era allegato il verbale dell'incontro, predisposto dal Vostro Collegio Sindacale.

Ciò premesso, riteniamo necessario definire la nostra valutazione dell'impatto della Vostra lettera dell'11 novembre 2011 rispetto al tema della nostra indipendenza quali incaricati della revisione legale dei conti, come già esposto al Collegio Sindacale, alla presenza del Vostro dirigente preposto, in occasione della riunione avuta il 21 novembre 2011.

Si precisa che la presente comunicazione ha per oggetto esclusivamente gli effetti della Vostra comunicazione dell'11 novembre 2011 (e le nostre conseguenti valutazioni), rimanendo escluse dall'oggetto e dallo scopo della presente le questioni attinenti alla Vostra proposta di revoca del nostro incarico, di cui alla convocata assemblea del 21-22 dicembre 2011.

1. Il contenuto della lettera dell'11 novembre 2011

Preliminarmente si deve contestare in toto il contenuto della Vostra lettera dell'11 novembre 2011. Non ci si intende dilungare sui temi specifici, che per certi versi non sono primari ai fini della valutazione dell'indipendenza, ma si devono - tra i vari motivi di nostro disaccordo su quanto da Voi riportato in detta comunicazione - per lo meno evidenziare i seguenti aspetti:

- le attività che Voi descrivete con toni sarcastici relativamente sia all'attività di revisione da noi svolta che agli incarichi su operazioni straordinarie corrispondono ad attività effettivamente da noi svolte nel rispetto della diligenza professionale del nostro ruolo, nell'ambito di attività richieste da norme di legge o previste nelle lettere di incarico;
- i riferimenti a "*assurde richieste*", "*tentativo di arricchimento ingiustificato*" e "*Vostre spropositate e infondate pretese economiche*", oltre a non essere da noi condivisibili, sono offensivi e lesivi della nostra reputazione, cosa ancora più grave se si tiene conto che la comunicazione in oggetto è stata inviata ad una pluralità di destinatari, oltre che alla scrivente società;
- varie affermazioni da Voi riportate sono palesemente in contrasto con la documentazione in nostro possesso, nonché con le dichiarazioni rilasciate dai Vostri (attuali) responsabili in diverse occasioni;

- il riferimento ai “*servizi diversi dalla revisione*”, che sarebbero “*comunque vietati*” quando “*possono pregiudicare l’indipendenza del revisore*” è privo di pertinenza nel caso specifico in quanto nessun servizio vietato è stato reso;
- quelle che Voi definite “*pressanti e inaccettabili lettere e richieste*” sono in realtà il frutto di normali comportamenti e comunicazioni di una società incaricata della revisione legale dei conti che si trova ad affrontare la situazione a tutti nota, nell’ambito dei termini contrattuali di detto incarico e nel rispetto della propria diligenza professionale;
- la Vostra richiesta di completare il lavoro sulla relazione semestrale al 30 giugno 2011 è priva di qualsiasi logica e fondamento, anzi contraria alle norme di riferimento come riconosciuto dallo stesso Vostro Collegio Sindacale in occasione dell’incontro del 21 novembre 2011. Mentre la Vostra richiesta di svolgere la revisione contabile limitata sulla relazione finanziaria semestrale era logica sino al 11 novembre, e in questo ha confermato e ha dimostrato anche da parte Vostra il sussistere della nostra indipendenza, a partire dalla Vostra lettera del 11 novembre essa non è più logica né è più ammissibile perché contraria alle norme di legge. Dal momento che con tale citata lettera asserite la mancanza della nostra indipendenza, diviene inderogabilmente applicabile l’articolo 10.4 del DLgs. n° 39/2010 che recita “*Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l’indipendenza del revisore o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale*”.

Come detto, tali aspetti, ai fini della valutazione dell’indipendenza, sono per certi versi secondari in quanto la citata lettera conclude testualmente: “... *rimane ferma l’intenzione della Società di agire legalmente contro di Voi nelle sedi competenti e opportune, anche al fine di dichiarare “nulla” qualsiasi intesa intercorsa tra Voi e l’ex Amministratore Delegato della Società, di far accertare l’illegittimità della Vostra condotta e di ottenere un congruo risarcimento dei danni causati alla Società. A ciò potrà anche aggiungersi una class action da parte degli oltre 2.000 azionisti della Società, anch’essi direttamente danneggiati dalla Vostra condotta*”.

Da tale affermazione, di tenore tutt’affatto differente dalle precedenti Vostre comunicazioni sino ad allora inviate, emerge per la prima volta, senza ombra di dubbio e senza spazio ad interpretazioni, la Vostra ferma volontà di avviare uno o più contenziosi nei nostri confronti, seppur per motivazioni assolutamente prive di fondamento.

La gravità e la concretezza di questa “minaccia” trovano riscontro sia nella comunicazione formale e scritta, che nella sottoscrizione da parte del Vostro Amministratore Delegato, che - ancora - nell’invio della stessa in copia alla Consob ed al Vostro Collegio Sindacale.

2. La discontinuità rispetto al passato

Si desidera comunque nuovamente ribadire che la Vostra lettera dell’11 novembre 2011 rappresenta il primo atto dal quale sia possibile identificare la sussistenza di un contenzioso con la scrivente società e

pertanto rappresenta un elemento di discontinuità, rispetto al passato, ai fini della valutazione della nostra indipendenza.

Infatti, i rapporti precedenti all'11 novembre 2011 erano sì caratterizzati (i) da una nostra iniziativa monitoria per l'incasso di fatture da tempo emesse e scadute, relative a corrispettivi documentalmente concordati ed accettati e (ii) da una nostra quantificazione di compensi per prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'attività di revisione e per operazioni straordinarie.

Come noto, per lo meno fino alla fine del mese di ottobre 2011, tali questioni erano perfettamente note alla Vostra Società, all'Autorità di Vigilanza ed al Vostro Collegio Sindacale, che nel mese di maggio 2011 aveva anche espressamente accertato l'irrilevanza di tali temi rispetto alla valutazione dell'indipendenza della società di revisione.

La lettera dell'11 novembre 2011, invece, per la prima volta evidenzia la Vostra, da noi non condivisibile, volontà di avviare un contenzioso nei nostri confronti. Si rileva in proposito che i temi della nullità di intese intercorse tra noi ed il Vostro ex Amministratore Delegato e della richiesta di risarcimento dei danni nei nostri confronti sono anch'essi stati formulati per la prima volta nella citata Vostra comunicazione.

La novità e l'inspiegabile estemporaneità della Vostra comunicazione dell'11 novembre 2011 trova riscontro nelle seguenti circostanze:

- il Collegio Sindacale nel corso del mese di maggio 2011 si è più volte espresso in termini positivi in merito al tema dei corrispettivi dovuti alla scrivente società
- pur in una situazione di non convergenza di opinioni circa l'intero ammontare dei compensi da liquidare a nostro favore, le comunicazioni anteriori all'11 novembre 2011 (e si ricorda in particolare la lettera inviata via fax il 29 luglio 2011 a firma del Dott. Coen, la lettera dell'11 agosto 2011 a firma del Dott. Mancini, la lettera inviata via fax il 14 settembre 2011 a firma del Dott. Coen) erano comunque caratterizzati da toni civili ed estranei ad un contesto di rapporto contenzioso, anzi improntati a richieste di chiarimenti sulle richieste di onorari. A ulteriore conferma di ciò, si rammenta come ancora il Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2011 abbia deliberato di richiedere al Collegio Sindacale *“di fornire il proprio formale parere sia sulla sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo a PwC sia in relazione alla legittimità e congruità delle richieste economiche dalla stessa avanzate nei confronti della Società”*. In relazione a ciò, nella propria relazione al Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010 emessa in data 6 ottobre 2011 il Collegio Sindacale ha rappresentato di *“aver chiesto e ottenuto di poter accedere alle carte di lavoro della società di revisione al fine di valutare, laddove lo ritenesse necessario, l'effettiva mole del lavoro svolto e la coerenza della stessa con i corrispettivi richiesti”*.

In conclusione, si conferma che la Vostra lettera dell'11 novembre 2011, che documentalmente evidenzia un Vostro netto cambio di atteggiamento nei nostri confronti, crea una discontinuità rispetto al passato, modificando integralmente la situazione fattuale da valutare ai fini dell'indipendenza.

3. Le previsioni in tema di indipendenza del revisore

Al di là dei generici, fuorvianti e imprecisi riferimenti contenuti nella Vostra lettera dell'11 novembre 2011, il tema dell'indipendenza del revisore non può essere trattato sulla base di vaghi preconetti, ma trova una propria specifica regolamentazione nella disciplina professionale.

In tema di principi generali, il paragrafo 4.2 del Principio di Revisione n° 100 recita:

“4.2. Obiettività, integrità, indipendenza

Obiettività, integrità professionale e indipendenza sono i principi fondamentali alla base dell'attività di Revisione.

(...)

L'indipendenza comporta due diversi profili:

a) indipendenza mentale, da intendersi come l'atteggiamento intellettuale del Revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo;

b) indipendenza formale, da intendersi come la condizione oggettiva in base alla quale il Revisore sia ricosciuto indipendente, vale a dire il fatto che il Revisore non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un Terzo Ragionevole e Informato a mettere in dubbio le capacità del Revisore di svolgere l'incarico in modo obiettivo.

(...)”

Il concetto di minaccia viene così esposto nel Principio di Revisione n° 100:

“4.4 Minacce e rischi per l'indipendenza

L'indipendenza del Revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce. Tali minacce sono ricducibili a situazioni ambientali e personali che, singolarmente prese o nel loro insieme, possono indurre il Terzo Ragionevole e Informato a dubitare sulla imparzialità e obiettività di giudizio del Revisore.

In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate nell'interesse personale, nell'auto-riesame, nella prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte, nella familiarità e nell'intimidazione. Nel valutare l'indipendenza il Revisore deve prendere in considerazione tutte le circostanze che potrebbero determinare una delle minacce individuate di seguito.

(...)

- Intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza del Soggetto Sottoposto a Revisione o in seguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore.

Il livello di rischio di compromissione dell'indipendenza del Revisore va determinato con riferimento alla significatività delle suddette minacce, considerate sia isolatamente sia nel loro insieme. Nel determinare il livello di rischio dovranno inoltre essere considerati gli aspetti relativi allo specifico incarico di Revisione."

In tema di controversie tra revisore e cliente il paragrafo 5.9 del Principio di Revisione n° 100 stabilisce:

"5.9 Controversie

Quando si verifica, o sembra probabile che si verifichi, una controversia tra il Revisore o qualsiasi altra persona che si trovi in una posizione tale da poter influenzare il risultato della Revisione (vale a dire qualsiasi persona che rientri nell'ambito definito al paragrafo 4.3.), da un lato, e un Soggetto Sottoposto a Revisione o una delle sue Consociate, dall'altro, possono sorgere minacce all'indipendenza derivanti dall'interesse personale.

Nella valutazione di queste minacce devono essere tenute in considerazione le controversie relative a tutti i servizi, anche Servizi Diversi dalla Revisione, prestati al Soggetto Sottoposto a Revisione.

Il Revisore deve discutere tali minacce con l'Organo di Controllo del Soggetto Sottoposto a Revisione o, se non esistente, con l'Autorità di Vigilanza.

E' probabile che la minaccia per l'indipendenza del Revisore sia significativa se, nel corso dello svolgimento dell'attività di Revisione,

- esiste un'elevata probabilità di una controversia che sia rilevante per una qualsiasi delle parti coinvolte;*
- esiste un'elevata probabilità di una controversia relativa ad una Revisione anteriore già conclusa oppure*
- è pendente una controversia rilevante per una qualsiasi delle parti coinvolte.*

Quando sia accertata la significatività di una delle suddette minacce il Revisore deve discutere l'Organo di Controllo del Soggetto Sottoposto a Revisione in ordine all'attivazione delle procedure necessarie per l'interruzione dell'incarico di Revisione."

4. Valutazioni e conclusioni

Sulla base degli elementi fattuali, documentali e regolamentari sopra esposti, appare oggettivo che la Vostra lettera dell'11 novembre 2011, riconducibile a una non condivisibile decisione unilaterale della Vostra Società, crei una situazione di intimidazione nei confronti della scrivente società di revisione, che ci ha posto nella condizione di dover evidenziare una concreta minaccia alla nostra indipendenza.

La scrivente società di revisione è stata pertanto posta da tale Vostra decisione unilaterale, sebbene da noi non condivisa e respinta, nella condizione di doversi dichiarare non più indipendente con effetto dall'11 novembre 2011, attivando di conseguenza la dovuta segnalazione al Vostro Collegio Sindacale ed alla Consob.

A fronte di tale segnalazione, vista la rilevanza e la pervasività della minaccia da Voi creata alla nostra indipendenza, neppure il Collegio Sindacale è stato in grado di identificare adeguate misure di salvaguardia che permettano di superare detta minaccia.

Si rimette pertanto ai competenti Organi della Vostra Società ogni decisione sulle iniziative da intraprendere per effetto della situazione di minaccia all'indipendenza venutasi a creare con la Vostra comunicazione dell'11 novembre 2011, con specifica richiesta di tenerci tempestivamente e compiutamente informati in merito a qualsiasi Vostra determinazione.

Nell'immediato, proprio per il venir meno della nostra indipendenza, Vi confermiamo, come a Voi noto, che non esprimeremo alcun giudizio e alcuna relazione sulla Vostra relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011.

*** **

In via incidentale, a tutela non solo della nostra correttezza nelle circostanze specifiche, ma anche della nostra professione in genere, non possiamo non rilevare che l'evidente infondatezza delle contestazioni minacciate nella Vostra lettera dell'11 novembre 2011 dimostra il contenuto temerario e lo scopo strumentale della stessa, che così diventa il mezzo formale per costringere la società di revisione in carica, che ha sempre diligentemente tenuto un comportamento professionalmente corretto e scettico (come previsto dai Principi di Revisione) nei confronti della Vostra Società, a doversi considerare non più indipendente ai fini della prosecuzione dell'incarico di revisione legale dei conti. In termini generali, appare infatti inverosimile e non giustificabile da nessun punto di vista la situazione di un'ipotetica società che, al fine di disfarsi di un revisore (divenuto) sgradito (magari solo per la semplice circostanza che svolge in modo diligente il proprio compito nel rispetto dei Principi di revisione applicabili, e abbiamo avuto modo di evidenziare in varie comunicazioni le numerose situazioni di divergenza di opinione con Voi su temi contabili e di revisione, che purtroppo hanno caratterizzato la nostra attività), interrompe unilateralmente i pagamenti dei corrispettivi di revisione al fine di creare artificialmente e strumentalmente una carenza di indipendenza in capo al revisore stesso. L'attuale quadro normativo italiano in materia di revisione degli Enti di Interesse Pubblico, che comprende sì delle



regole sull'indipendenza, ma prevede anche una stabilità nel ruolo di revisore legale dei conti, come dimostra la durata obbligatoria e fissa di nove esercizi per questi incarichi, non può essere utilizzato a giustificazione di un uso distorto della normativa sull'indipendenza.

Vi chiediamo di mettere la presente comunicazione a disposizione degli azionisti e del pubblico, anche tenuto conto della comunicazione di Consob del 1° dicembre 2011.

Con i migliori saluti,

PricewaterhouseCoopers SpA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Pizzarelli".

Sergio Pizzarelli
(Revisore legale)